

N. 1309

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli
edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Un sentimento nazionale, diffuso e radicato nella coscienza della popolazione, vissuto in modo corretto - senza degenerazioni nazionalistiche o inammissibili accenti di orgoglio cui si legano atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di stranieri - ha portato ad un ricorso sempre più frequente della bandiera nazionale in iniziative di tipo privato.

Questa situazione segna l'evolversi in senso positivo della coscienza collettiva e corrisponde peraltro a situazioni di democrazia matura e consolidata dove ricorsi agli emblemi nazionali sono del tutto estranei e mai collegati a involuzioni di tipo nazionalistico.

In molti Paesi esteri, nelle più diverse parti del mondo e con ordinamento politico diverso, sugli uffici pubblici viene esposta la bandiera nazionale come segno distintivo della presenza di un servizio dello Stato.

Inoltre, la bandiera nazionale si trova esposta in tanti luoghi della vita collettiva, come ad esempio in Svizzera o negli Stati Uniti, dove si trova in molti alberghi, campeggi, stazioni sciistiche e così via.

Non siamo quindi fuori da questo orientamento, ben diffuso nei sistemi a democrazia consolidata e negli ordinamenti realmente accolti e sostenuti dal consenso delle popolazioni, se proponiamo anche per l'Italia, l'esposizione permanente della bandiera nazionale sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici dello Stato; con ciò recependo

il diverso modo di sentire e l'elevato grado di maturazione politica di una coscienza collettiva che nemmeno concepisce più involuzioni di tipo nazionalistico e raccogliendo, nel contempo, l'esempio di molti Paesi esteri.

Con il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, si propone, all'articolo 1 l'esposizione permanente della bandiera sugli edifici pubblici, con ciò estendendo le disposizioni previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, in materia di ricorrenze festive; all'articolo 3 il tipo e le condizioni della esposizione; all'articolo 4 le eccezioni con riferimento all'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

Nel concludere questa relazione si fa presente un aspetto molto importante poichè tale proposta fu presentata alla Camera dei deputati nella IX legislatura (onorevole Memmi ed altri, n. 3341) e fu approvata, con modifiche, nella stesura che si ripropone attualmente. Trasmessa al Senato il 3 novembre 1986, prese il n. 2020. L'approvazione alla Camera dei deputati fu unanime, ad indicare il tipo di consenso su questa iniziativa. Al Senato era stato espresso in maniera informale un analogo orientamento positivo. Solo la fine anticipata della legislatura impedì la trasformazione in legge della proposta che ora si presenta e che peraltro anche nella XII legislatura era stata ripresentata alla Camera dei deputati (onorevole Mealli ed altri, n. 1468).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La bandiera della Repubblica è esposta permanentemente come segno distintivo sugli edifici nei quali hanno sede gli uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 2.

1. La bandiera deve comunque essere esposta:

a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;

b) all'esterno delle sedi dei consigli regionali, provinciali e comunali in occasione delle riunioni degli stessi.

2. Le regioni e gli enti pubblici locali possono esporre in via permanente i rispettivi vessilli e gonfaloni tradizionali solo se accompagnati dalla bandiera della Repubblica italiana ed in conformità alle disposizioni sull'uso di quest'ultima.

Art. 3.

1. La bandiera può essere esposta solo, se in buono stato d'uso e se su di essa o sul pennone che la reca non sono applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Art. 4.

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari e della marina mercantile.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.